

Prot.n.307/24-na
Circ.n.44/24

Ai Consiglieri nazionali
Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Alle Segreterie regionali
Alle scuole dell'infanzia FISM
Per il tramite delle segreterie provinciali

Roma, 12 dicembre 2024

Oggetto: DISTACCO DEL PERSONALE: NOVITÀ IVA

Dal 1° gennaio 2025, i contratti di prestiti e di distacchi di personale stipulati o rinnovati sono soggetti a Iva, a meno che gli stessi non siano realizzati senza una stretta correlazione nel rapporto di reciprocità tra distaccante e distaccataria.

L'articolo 16-ter, D.L. 131/2024, convertito in L. 166/2024, ha disposto l'abrogazione della norma che prevedeva l'esclusione da Iva per i prestiti o i distacchi di personale (articolo 8, comma 35, L. 67/1988).

Aspetti generali

L'ipotesi del distacco di personale si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Il distacco di personale non determina una novazione soggettiva del rapporto di lavoro, ovvero il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione, ma produce l'effetto di modificare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell'originario contratto di lavoro. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Generalmente, quindi, il contratto tra le aziende/enti prevede il versamento di un corrispettivo da parte della società/ente distaccataria a favore della società distaccante, a rifusione delle spese sostenute da quest'ultima.

Il corrispettivo può essere pari alle spese sostenute dalla società/ente distaccante (retribuzione lorda, contributi, spese di trasferta e quant'altro) oppure può essere superiore o inferiore.

Regime Iva fino al 31 dicembre 2024

Per le operazioni effettuate fino al prossimo 31 dicembre 2024 (contratti stipulati o rinnovati fino a tale data), il corrispettivo addebitato dalla distaccante alla distaccataria è escluso dal campo di

applicazione dell'Iva per la quota parte riferita al costo del personale, (retribuzione lorda, contributi, spese di trasferta e quant'altro) e soggetta a imposta per la parte riferita al "mark up" spettante all'impresa distaccante.

Regime Iva dal 1° gennaio 2025

Con la sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, la Corte di Giustizia UE ha inquadrato il distacco del personale nell'ambito delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, nonché l'onerosità della prestazione. A seguito di tale pronuncia, è stata avviata una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, che è stata costretta ad adeguare la normativa interna con il D.L. 131/2024.

Pertanto, come si legge anche nella Relazione tecnica di accompagnamento alla conversione in legge, l'assoggettamento a Iva del distacco di personale comporta l'insorgere di un'Iva a debito in capo al distaccante e di un'Iva a credito in capo al distaccatario. È evidente che se quest'ultimo soggetto non ha limitazioni alla detrazione dell'Iva, l'impatto è neutro.

Al contrario, qualora in capo al distaccatario vi siano limitazioni alla detrazione dell'Iva (ad esempio perché pone in essere un'attività esente ai fini Iva quale l'attività di scuola di infanzia) l'applicazione dell'imposta sull'intero corrispettivo, e non solo sul "mark up" determina un incremento del costo sostenuto per il distacco del personale in quanto l'iva non è detraibile o parzialmente detraibile. (in base al pro-rata).

Enti non commerciali

Per gli enti non commerciali, sarà importante verificare la sussistenza del requisito oggettivo per l'applicazione dell'Iva a **partire dal 01/01/25**, ovvero se si tratta della cessione di bene o prestazione di servizi resa a fronte di una controprestazione secondo un nesso di reciprocità (Corte Ue, C-16/93). In secondo luogo, occorrerà accertare se l'operazione è svolta nell'esercizio di un'attività commerciale (articolo 2195 del Codice civile) ovvero nell'esercizio di attività organizzate in forma di impresa, (quali sono ad es. quelle svolte dalle scuole di infanzia). Ne consegue che, qualora il distacco si riferisca allo svolgimento di un'attività istituzionale non commerciale, lo stesso risulterà irrilevante ai fini Iva. Dunque, un'associazione che presta un dipendente a una propria articolazione territoriale (ad esempio, una FISM provinciale dotata di propria autonomia soggettiva) per lo svolgimento dell'attività statutaria non dovrebbe incorrere alle nuove regole Iva conformemente ai principi previsti dall'Unione Europea. Se invece il prestito si inquadri nel caso in cui l'attività svolta dall'ente non profit distaccante sia di carattere commerciale (es. scuola infanzia), ancorché non esclusiva, e qualora il lavoratore distaccato, dunque, afferisca alle attività imprenditoriali dell'ente il prestito del personale si renderà imponibile ad iva sull'intero corrispettivo e non solo sul mark-up se previsto, quindi a prescindere dall'importo rimborsato.

Si consiglia in caso di distacco in corso di rivolgersi ai propri consulenti o centri servizi di riferimento.

Cordiali saluti.

Il Presidente nazionale
Dott. Luca Lemmi

